

ESERCIZIO: LEGGERE LA SEGUENTE SENTENZA E SEGNARE ACCANTO AL TESTO LE PARTI DELLA SENTENZA (TESTATINA, NERETTI, MASSIMA, ECC.) E, CON RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE, IL TIPO DI ARGOMENTI INTERPRETATIVI UTILIZZATI

AD ES. AGGIUNGERE A MARGINE DEL TESTO IN CALCE UN PROPRIO TESTO TRA PARENTESI QUADRE [MASSIMA], [ARGOMENTO LETTERALE], [ARGOMENTO ANALOGICO]. ECC.

In Foro it., 2001, I, 227

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile, sentenza 16 maggio 2000, n. 6323; *Pres. GAROFALO, Est. MAZZIOTTI DI CELSO, P. M. UCCELLA (conf.); Nespoli (Avv. FRASCAROLI) c. Soc. Ferretticasa (Avv. ROMANELLI).*

Contratto in genere, atto e negozio giuridico – Conclusione del contratto – Revoca della proposta – Efficacia – Fattispecie

La revoca della proposta contrattuale spiega effetto non dal momento della sua emissione, bensì dal momento in cui perviene all'indirizzo dell'oblato (nella specie, è stata ritenuta intempestiva la revoca della proposta spedita con lettera raccomandata lo stesso giorno in cui l'accettazione era giunta all'indirizzo del proponente).

Fatto. — Con atto notificato il 23 ottobre 1987 Armando Nespoli esponeva: che il 13 maggio 1987 aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto la «prenotazione irrevocabile» di un appartamento sito in Bergamo; che, in esecuzione del detto contratto, aveva versato lire 14.000.000; che il contratto era nullo in quanto conteneva clausole vessatorie. L'attore, quindi, conveniva in giudizio la Ferretticasa s.p.a., per sentir dichiarare la nullità del contratto, con la condanna della convenuta alla restituzione di lire 14.000.000, oltre accessori.

La società Ferretticasa, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del Nespoli all'adempimento del contratto; tale domanda veniva poi mutata in richiesta di pronuncia di risoluzione contrattuale e risarcimento danni.

L'adito Tribunale di Bergamo, con sentenza 11 aprile 1994, rigettava la domanda dell'attore e dichiarava risolto il contratto fra le parti.

Avverso la detta sentenza il Nespoli proponeva appello al quale resisteva la Ferretticasa. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza 17 luglio 1997, rigettava il gravame osservando: che la «prenotazione irrevocabile» in esame aveva il valore di

una proposta revocabile; che, tuttavia, la raccomandata spedita dalla Ferretticasa il 18 settembre 1987 e ricevuta dal Nespoli il giorno successivo, costituiva accettazione della proposta dando così vita al contratto vero e proprio a norma dell'art. 1326 c.c., con preclusione di possibilità di revoca della proposta; che la raccomandata con la quale il Nespoli aveva eccepito la nullità della proposta era stata spedita il 19 settembre 1987 ed era pervenuta al destinatario il 21 settembre 1987 per cui, anche a voler attribuire alla stessa il valore di una revoca della proposta, essa era rimasta inefficace in quanto recapitata dopo la conclusione del contratto; che l'esame della proposta 13 maggio 1987 (trasformatasi poi in contratto a seguito dell'accettazione della società oblata) consentiva di ritenere sussistenti il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto del contratto; che in detta proposta, infatti, era stato indicato come oggetto l'appartamento individuato con il n. 26 posto al terzo piano dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito in via Pirandello di Bergamo; che la società appellata aveva un solo cantiere alla detta via sicché nessuna incertezza poteva discendere dalla mancata indicazione del numero civico; che, inoltre, l'appartamento era individuabile con il riferimento sia al terzo piano dello stabile in questione sia al n. 26; che, quindi, gli elementi intrinseci, certi ed oggettivi precostituiti dalle parti per un'agevole e sicura individuazione dell'oggetto del contratto, erano stati enunciati con chiarezza nella proposta del Nespoli il quale, prima della sottoscrizione dell'atto, aveva certamente condotto una trattativa non superficiale, prendendo visione delle caratteristiche dell'appartamento indicate nel progetto e nelle planimetrie mostrategli; che l'appellante, dopo la sottoscrizione della proposta, aveva dato fedele esecuzione agli obblighi assunti, il che confermava l'insussistenza di dubbi in ordine all'individuazione dell'appartamento da acquistare; che tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere erano già presenti nella scrittura del 13 maggio 1987 senza bisogno — come invece affermato nell'impugnata decisione, la cui motivazione sul punto andava corretta — di integrazioni da apportare in sede di stipula del contratto preliminare poi non concluso.

La cassazione della sentenza della Corte di appello di Brescia è stata chiesta da Nespoli Armando con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. La Ferretticasa s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto. — Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1326, 1328 e 1335 c.c., in relazione agli art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che la corte d'appello non ha esaminato il diverso contenuto ed i diversi effetti delle due lettere di revoca e di accettazione e non ha considerato che, a fronte della coincidenza delle date (19 settembre 1987) della spedizione della prima e della ricezione della seconda, non vi era alcuna prova che l'accettazione fosse pervenuta prima dell'invio della revoca.

L'onere della prova incombeva a chi aveva invocato la conclusione del contratto, ossia alla Ferretticasa, la quale avrebbe dovuto provare che esso Nespoli, prima dell'invio della revoca, fosse stato a conoscenza dell'accettazione. Comunque, tenuto conto della detta coincidenza di date, doveva essere svolta un'indagine per stabilire quale delle due posizioni fosse più tutelata e prevalente. Pertanto è omissiva, insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata in relazione al punto secondo cui l'accettazione sarebbe pervenuta prima della revoca.

Il motivo non è fondato.

Deve in via preliminare rilevarsi che è passato in giudicato il capo dell'impugnata sentenza con il quale è stata risolta la questione, dibattuta tra le parti nei giudizi di merito, relativa alla qualifica da attribuire alla proposta contenuta nell'atto sottoscritto dal Nespoli in data 13 maggio 1987, ossia se trattisi di proposta revocabile o irrevocabile. Il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ferretticasa nel giudizio di appello, ha ritenuto revocabile la detta proposta svolgendo in proposito specifiche argomentazioni avverso le quali la citata società, pur se risultata vittoriosa per altre ragioni, non ha sollevato censure a mezzo di apposito ricorso incidentale che avrebbe dovuto proporre, anche se in via condizionata, per ottenere sul punto una riforma della decisione della corte territoriale. La Ferretticasa si è invece limitata a chiedere la rettifica della motivazione della detta decisione «laddove contiene inesatte considerazioni giuridiche in tema di irrevocabilità della proposta». Al riguardo è appena il caso di osservare che il potere correttivo previsto dall'art. 384 c.p.c. non è esercitabile nella specie dovendo applicarsi ad un capo della sentenza coperto da giudicato e di cui si tratterebbe non di modificare e correggere la motivazione (in quanto errata) posta a base di una decisione (comunque esatta) ma di riformare la stessa soluzione data ad una questione dibattuta tra le parti e non oggetto di specifica impugnativa.

[...] La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto – questione che consiste essenzialmente nell'accertare se il detto effetto impeditivo si produca allorché la revoca della proposta sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione, ovvero se sia necessario all'indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento – è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la proposta può essere revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e, quindi, prima che l'accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall'oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981 n. 4489; 9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282).

La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall'art. 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta «finché il contratto non sia concluso» – e, a norma dell'art. 1326 c.c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte – prevede espressamente che la revoca dell'accettazione deve giungere «a conoscenza del proponente prima dell'accettazione». Pertanto, secondo quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della «spedizione» e non quella della «ricezione» anche se la dichiarazione di revoca giunga all'oblato dopo il ricevimento, da parte del proponente, dell'accettazione.

Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di cui al citato art. 1328 c.c. – con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima dell'accettazione – non può essere ritenuto decisivo in quanto la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli artt. 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare:

a) che la revoca della proposta – pur essendo un atto recettizio – opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momento sospende l'efficacia dell'accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente;

b) che la recettizietà della revoca della proposta è «attenuata» producendo i suoi effetti tipici sin dall'emissione: infatti «mentre per l'efficacia della revoca dell'accettazione, la legge pone l'accento sul momento finale, per la revoca della proposta l'accento è posto sul momento iniziale e il silenzio sui momenti successivi non può che essere colmato che col ricorso al principio, che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso» (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981 n. 4489);

c) che l'adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell'accettazione sta a significare che il legislatore ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche;

d) che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con effetto *ex tunc* di quel potere di accettazione sorto in capo all'oblato con la conoscenza della proposta.

Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati artt. 1334 e 1335 c.c. dai quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroattività «piena» e «attenuata», ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al momento in cui l'atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell'efficacia di singoli atti unilaterali recettivi.

Deve peraltro evidenziarsi che – come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orientamento giurisprudenziale – la spiegazione della previsione di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1328 c.c.) solo per l'accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell'ipotesi di revoca dell'accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell'intento del legislatore di attribuire diversa «meritevolezza dell'affidamento» in quanto «mentre l'accettante può contare sulla conclusione del contratto come un risultato normale, il proponente non può fare ragionevole affidamento su tale risultato solo perché ha indirizzato all'oblato un'«offerta».

Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso carattere recettizio della revoca, sia della proposta che dell'accettazione, la medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde anche all'esigenza di pari trattamento dell'accettante e del proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente ragione sostanziale tale da giustificare una disciplina che privilegi il proponente (che nell'attuale realtà commerciale è sempre più spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi l'accettante.

Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra precisate interpretazioni delle citate norme – entrambe astrattamente possibili e sorrette da dati letterali ricavabili, rispettivamente, dall'art. 1328 e dagli artt. 1334 e 1335 c.c. – debba essere preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell'atto recettizio (ossia, nella specie, l'accettante) sussistendo in capo a quest'ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto qualora l'accettazione sia pervenuta al proponente prima dell'arrivo all'accettante della revoca della proposta. Il carattere recettizio di detta revoca comporta che il relativo effetto si produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla conoscenza del destinatario dell'atto) bensì solo dal momento in cui pervenga all'indirizzo dell'accettante.

La soluzione prescelta è più aderente al principio dell'affidamento che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettivi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali che verrebbero

seriamente compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova (anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della proposta è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi — prima di ricevere l'accettazione — l'incarico o di comunicare all'accettante la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata all'oblato contenente la revoca della proposta.

In definitiva deve concludersi che nella specie — essendo pacifico tra le parti che, come accertato in fatto in sede di merito, la lettera raccomandata contenente l'accettazione della proposta è pervenuta al proponente Nespoli il giorno 19 settembre 1987, ossia lo stesso giorno della spedizione della lettera di revoca della proposta giunta però al destinatario solo il 21 settembre 1987 — la corte di merito, nel ritenere tardiva la revoca della proposta, è approdata ad esatta conclusione pur se con motivazione in parte carente ed insufficiente (non essendosi preoccupata di affrontare il problema che le era stato prospettato in ordine all'individuazione del momento di efficacia della revoca della proposta) che questa corte provvede a correggere ed integrare, a norma dell'art. 384 c.p.c., nel senso sopra precisato. [*omissis*].